



**Il Tribunale di Novara**  
**Sezione civile (Fallimenti)**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

|          |         |            |                  |
|----------|---------|------------|------------------|
| 1) Dott. | Filippo | Lamanna    | .....Presidente  |
| 2) Dott. | Nicola  | Tritta     | .....Giudice     |
| 3) Dott. | Simona  | Delle Site | ....Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

***avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.***

-----

**VISTO**

il ricorso con cui la società Arona Petroli di Bertona Barbara Carla & C. S.a.s. ha proposto una domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

**RILEVATO CHE**

- nel termine assegnato dal Tribunale la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi diverse e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 52,10% entro il 2022, mediante la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, la riscossione dei canoni derivanti dal contratto di affitto d'azienda in essere sino alla vendita della stessa e l'incasso dei crediti della società;

**RITENUTO CHE**

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenta a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- è del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata - ed è stata comunque documentata la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;



- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente è dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. a firma del rag. Sandro Feole;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità deve svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, devono nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale); tale positivo riscontro non esclude la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri la proposta eliminando possibili residue criticità;
- si rileva, però, sin da ora che, a norma dell'art. 173-bis, co.1, L.fall., *“quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni”*: ne discende che l'alienazione dell'azienda, ad oggi oggetto del contratto d'affitto stipulato dalla ricorrente con Sommese Petroli s.p.a., dovrà avvenire, al termine del contratto, attraverso lo svolgimento di una procedura competitiva. Il nominando commissario dovrà dunque, preliminarmente e in prossimità della scadenza del contratto di affitto (31.03.2022), sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dell'azienda *de qua* e, all'esito di tale operazione, procedere allo svolgimento di una procedura competitiva secondo le rituali specifiche condizioni e garanzie di vendita; i tempi indicati dalla proponente per l'esecuzione del concordato appaiono congrui ai fini dello svolgimento di tale procedura competitiva di vendita;
- si rileva, altresì, sin da ora che la clausola negoziale, contenuta nell'art.16.2 del contratto d'affitto d'azienda in essere - secondo cui la concedente si è obbligata a vendere e l'affittuaria si è obbligata ad acquistare l'azienda entro 90 giorni dalla scadenza del contratto di affitto per un corrispettivo di euro 250.000,00, importo da cui sarà dedotto quanto pagato dall'affittuaria a titolo di canone di affitto - dovrà essere modificata, ostando la stessa, per come formulata, alla successiva omologazione del piano, in quanto oltre ad essere contraria agli interessi del ceto creditorio, si presenta anche atta ad alterare la condizione di *par condicio* che deve essere assicurata ai soggetti potenzialmente interessati all'acquisto. Il canone, al cui pagamento è tenuta l'attuale affittuaria, costituisce infatti il corrispettivo del godimento dell'azienda; ammettere che l'attuale affittuaria possa, laddove dovesse risultare aggiudicataria del compendio aziendale, detrarre dal prezzo di aggiudicazione quanto versato a titoli di canoni, significa da un lato, determinare un deprezzamento del bene (che verrebbe ceduto verso un corrispettivo inferiore al valore di vendita) e, dall'altro, attribuire all'attuale affittuaria una posizione di forza idonea ad incidere, turbandolo, sul libero svolgimento della procedura competitiva (nell'ipotesi di gara tra potenziali offerenti, il meccanismo



dei rilanci sarebbe evidentemente influenzato dalla condizione di particolare favore nella quale si troverebbe l'affittuaria, la quale potrebbe contare sul differenziale tra il prezzo offerto e quello effettivamente dalla stessa dovuto detratti di canoni di affitto;

- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistono i presupposti di ammissibilità del concordato previsti dalla legge e quindi la proposta può essere accolta e la ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, può procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

#### *Per Questi Motivi*

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società Arona Petroli di Bertona Barbara Carla & C. S.a.s., con sede in Borgomanero alla via Caneto n.56;
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Simona Delle Site;
- 3) nomina commissario giudiziale il dott. Giuseppe Colombo;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 28.11.2019, ore 11:30, avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;
- 5) ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 6) dispone:
  - che il Commissario Giudiziale, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda a comunicare a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.fall. da parte del Commissario Giudiziale e che i creditori, che non hanno esercitato il voto alla data dell'adunanza, possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza stessa;
  - che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione ex art. 172 l.fall. almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;
  - che la società, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi, ai sensi dell'art.163, secondo comma, n. 4), l.fall., la somma di € 32.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso il Banco BPM s.p.a. di Novara;



- che la società renda immediatamente disponibili per il Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa" e "Corriere di Novara" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.fall. .

*Così deciso in Novara in data 18.07.2019*

*Il Presidente  
(dott. Filippo Lamanna)*

